SENT.74/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA — Presidente

Lucia d'AMBROSIO — Consigliere

Nicola RUGGIERO — Consigliere

Maria Cristina RAZZANO — Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al **n.59912** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna n.255/2021, depositata in data 13 luglio 2021, proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Maura Goletto del foro di Modena, Codice fiscale GLTMRA70H65D205E, indirizzo p.e.c. maura.goletto@ordineavvmodena.it;

contro

Ministero della Difesa, con sede in Roma, viale dell'Esercito n.186, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla D.ssa Marina Propersi, con domicilio eletto all'indirizzo p.e.c. previmil@postacert.difesa.it.

Visto l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

vista la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna n.255/2021, depositata il 13 luglio 2021;

uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2025, celebrata con l'assistenza della Dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Salvatore Pesce, delegato dall'Avv. Maura Goletto per l'appellante OMISSIS e il Ten. Col. Roberto Sulli delegato in rappresentanza del Ministero della Difesa.

FATTO

OMISSIS, incorporato nell'Esercito italiano quale soldato di leva il 1° giugno 1989, successivamente riformato il 26 febbraio 1990, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare vitalizia di VI categoria, tabella A, per "*trauma vertebro-midollare cervicale C6 tetraparesi più grave agli arti inferiori*", a decorrere dalla data del congedo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sugli arretrati, con condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle somme conseguentemente dovute e con vittoria di spese.

Il ricorrente ha rappresentato:

- che per l'infermità indicata, ha chiesto la pensione privilegiata in data 8 febbraio 2011 ma l'istanza è stata respinta dal Ministero della Difesa il 3 maggio 2017, per intervenuta decadenza ex art.169 del d.P.R. n.1092/1973, in quanto sono trascorsi più di cinque anni dalla data in cui era stato riformato (26 febbraio 1990);

- che è stato, comunque, visitato dalla C.M.O. di La Spezia che, come risulta dal verbale del 21 marzo 2013, ha ascritto l'infermità dedotta

alla VI categoria, Tabella A;

- che sussiste il nesso di causalità tra il servizio militare svolto e l'infermità dedotta in quanto l'infortunio è derivato da un incidente occorso il giorno 7 agosto 1989 mentre si trovava, in libera uscita, con altri commilitoni (il ricorrente ha riferito che, recatosi in una piscina in Arezzo, scivolava accidentalmente e perdeva l'equilibrio procurandosi il trauma descritto a causa dell'acqua poco profonda), poiché all'epoca era assegnato alla squadra atletica di Arezzo e, quindi, l'evento traumatico è in collegamento funzionale con il servizio svolto, trattandosi dello svolgimento di un'attività sportiva;

- di non essere incorso in alcuna decadenza, poiché il foglio di proposta a rassegna, che ha preceduto il biglietto di uscita dall'Ospedale militare di Bologna del 26 febbraio 1990, riportava la seguente frase "*allo stato attuale degli atti l'infermità NON risulta dipendente da causa di servizio, né è allegata come tale*" alla quale va attribuito il valore di un accertamento, sia pure in termini negativi, della patologia dedotta, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione di invocare l'intervenuta decadenza ex art.169 del d.P.R. n.1092/1973;

- nessuna decadenza è comunque intervenuta in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere d'ufficio ex art.3, comma 2, del R.D. n.1024/1928.

Il ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento o la disapplicazione della determinazione ministeriale del 3 maggio 2017 di rigetto della domanda di pensione e il riconoscimento della pensione privilegiata

tabellare vitalizia di categoria VI, tabella A, dalla data del congedo, con vittoria per le spese. Il suddetto provvedimento di rigetto del 3 maggio 2017 ha dichiarato inammissibile la domanda di pensione privilegiata in quanto era stata presentata oltre cinque anni dopo la cessazione dal servizio militare, in assenza di documentazione sanitaria sulla riconducibilità al servizio dell'infermità lamentata.

Con la sentenza n.255/2021, la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso del OMISSIS, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese, in base alle seguenti motivazioni (si riporta la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata):

- il ricorrente è incorso nella decadenza prevista dall'art.169 del d.P.R. n.1092/1973;

- per non incorrere nella suddetta decadenza, sarebbe stata necessaria non solo la constatazione diagnostica dell'infermità invalidante entro il quinquennio, ma anche l'accertamento (pur se negativo) della sua dipendenza dal servizio, effettuato da organi pubblici medico-legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o servizio (SS.RR. 5 dicembre 2001, n.8);

- nel foglio di proposta e nel biglietto di uscita dall'Ospedale militare di Bologna del 26 febbraio 1990 non è presente alcun giudizio, positivo o negativo, sulla dipendenza da causa di servizio della lesione in argomento in quanto non è, per questo, sufficiente un mero timbro o una dichiarazione estemporanea, resa al di fuori di ogni processo

accertativo e per pura occasionalità, ma una valutazione medico-legale qualificata (Sez. giur. Veneto, 16 aprile 2013, n.118);

- la dicitura "*allo stato attuale degli atti, l'infermità non risulta dipendente da causa di servizio …*", presente sul foglio di proposta del 26 febbraio 1990, non assume alcun rilievo nella presente vicenda non risultando spuntata o comunque scelta rispetto alla soluzione alternativa (Sez. II Appello, 3 febbraio 2017, n.67; Sez. giur. Toscana, 15 dicembre 2017, n.289);

- in assenza di qualsiasi giudizio medico-legale sul punto, non sussiste la violazione del non più vigente art.3, comma 2, del R.D. n.1024/1928 che allora disponeva l'accertamento d'ufficio della dipendenza da causa di servizio nel caso di ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio.

Il OMISSIS ha proposto appello avverso la citata sentenza n.255/2021, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, per i seguenti motivi:

- diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, il Ministero della Difesa non ha eccepito in giudizio l'intervenuta decadenza ex art.169 del d.P.R. n.1092/1973 ma, al contrario, ha dichiarato l'assenza della stessa in virtù del reperimento del foglio di proposta a rassegna dell'Ospedale militare di Bologna del 26 febbraio 1990; il Giudice delle pensioni, quindi, non avrebbe potuto esaminare l'eccezione di decadenza non essendo la stessa oggetto di contesa tra le parti;

- la patologia traumatica derivata dall'infortunio, classificabile come "infortunio in itinere", è stata oggetto di accertamento in sede di

visita medica e questo comporta che l'Amministrazione non possa comunque invocare la decadenza di cui all'art.169 del d.P.R. n.1092/1973;

- per effetto del suddetto accertamento medico, l'Amministrazione aveva il dovere di procedere d'ufficio ex art.3, comma 2, del R.D. n.1024/1928.

Nella memoria del 28 febbraio 2025 del Ministero della Difesa di costituzione nel presente giudizio di appello è stato rappresentato che:

- per le motivazioni riportate nella sentenza impugnata, non assume alcuna rilevanza quanto precedentemente espresso dallo stesso Ministero nella memoria prodotta in primo grado in ordine alla applicabilità dell'art.169 del d.P.R. n.1092/1973;

- considerato che l'incidente è avvenuto in una struttura privata al di fuori del servizio, non vi erano le condizioni per l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio diretto all'accertamento della dipendenza dal servizio dell'infermità.

Con la successiva memoria del 4 marzo 2025 il OMISSIS ha sostanzialmente ribadito le ragioni del gravame.

Nell'odierna udienza, sentite le parti presenti, l'Avv. Salvatore Pesce, delegato dall'Avv. Maura Goletto per l'appellante OMISSIS e il Ten. Col. Roberto Sulli delegato in rappresentanza del Ministero della Difesa, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate insistendo per il relativo accoglimento, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-

Romagna n.255/2021 va confermata per l'infondatezza dei motivi di appello, scrutinabili da questo Collegio in quanto involgono esclusivamente questioni di diritto (art.170, comma 1, c.g.c.).

Con riferimento alla prima questione sollevata nel gravame, va rilevato che, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, il ricorrente è incorso nella decadenza prevista dall'art.169 del d.P.R. n.1092/1973 secondo il quale "*la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte*". L'istanza pensionistica, infatti, è stata presentata in data 8 febbraio 2011, quindi, a distanza di circa 21 anni dal congedo per riforma, datato 26 febbraio 1990, che ha determinato la cessazione dal servizio militare.

Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto rigettare la domanda per la decadenza prevista dall'art.169 del d.P.R. n.1092/1973, perché l'esame della relativa eccezione non poteva più avvenire non essendo più oggetto di contesa tra le parti. Il Ministero, nel giudizio di primo grado, rivedendo la motivazione alla base del provvedimento di diniego del 3 maggio 2017 a seguito del successivo reperimento del foglio di proposta a rassegna dell'Ospedale militare di Bologna del 26 febbraio 1990, aveva infatti ritenuto non presente la fattispecie decadenziale indicata.

Questo motivo di appello è infondato.

La natura del giudizio pensionistico, nell'ambito del quale la Corte dei conti non conosce della legittimità del singolo atto amministrativo, al

fine di eventualmente disporne l'annullamento, bensì, in termini sostanziali, del merito della fattispecie dedotta in giudizio, consente di rilevare d'ufficio la decadenza prevista dal citato art.169, anche se non opposta dall'Amministrazione, come ogni altra decadenza in materia di diritti indisponibili. Ciò rende irrilevante la pur errata affermazione del Giudice di primo grado secondo la quale l'Amministrazione avrebbe insistito nell'"*eccezione di infondatezza del ricorso per intervenuta decadenza ex art.169 del d.P.R. n.1092/1973*", (pag.3 sentenza) atteso che, come già detto, poteva comunque valutare d'ufficio nel merito la questione di diritto, non costituendo oggetto di eccezione processuale in senso stretto ma una mera argomentazione difensiva.

La descritta decadenza si è, dunque, consumata per il decorso del tempo, in assenza di qualsiasi constatazione, anche negativa e/o con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza della lesione lamentata da causa di servizio, effettuata da organi pubblici medico-legali, in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio. Solo siffatta constatazione, per costante giurisprudenza contabile (SS.RR. n.8/2001/QM), avrebbe impedito la decadenza indicata.

Invero, come fondatamente osservato dal Giudice di primo grado, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, il foglio di proposta a rassegna del 26 febbraio 1990 (al pari di ogni altro documento prodotto in giudizio dall'appellante) è invece privo di un espresso e qualificato giudizio sulla dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità sofferta, non risultando spuntata o comunque

individuata una delle due alternative previste.

Per quanto riguarda poi le ulteriori doglianze, esse sono parimenti infondate.

Si osserva che non risulta violato l'allora vigente art.3, comma 2, del R.D. n.1024/1928 (abrogato con d.P.R. n.461/2001 e trasfuso nell'art.3) secondo il quale le Amministrazioni pubbliche dovevano procedere d'ufficio "*quando risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio*".

Infatti, del tutto condivisibilmente il Giudice di prime cure ha rilevato che non essendo stato espresso alcun giudizio da parte del servizio sanitario sulla dipendenza o meno da causa di servizio della lesione subita dal sig. OMISSIS (a causa di incidente, peraltro, avvenuto in una struttura sportiva privata dove l'appellante si era volontariamente recato), nel rispetto della sequenza procedimentale prevista dallo stesso R.D. n.1024/1928, non si erano verificate le condizioni giuridiche per l'accertamento d'ufficio e quindi per escludere l'operatività della decadenza prevista dall'art.169 del d.P.R. n.1092/1973, non essendo ovviamente a tal fine sufficiente la mera natura traumatica da causa violenta della lesione medesima.

In definitiva, l'appello va respinto e va confermata la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna n.255/2021.

La soccombenza determina la condanna dell'appellante alle spese di lite, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c. nell'importo indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, ogni contraria istanza e deduzione reietta:

- rigetta l'appello e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna n.255/2021;

- condanna l'appellante alle spese di lite, in favore del Ministero della Difesa, liquidate in complessivi euro 600,00 (seicento/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.

L'Estensore	Il Presidente
(Cosmo Sciancalepore)	(Daniela Acanfora)
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 1 APRILE 2025

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.

SENT.74/2025

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 1 APRILE 2025

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 1 APRILE 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco